



plicabile, nella specie, il disposto dell' art. 1782  
 c.c. in forza del quale "se il deposito ha per ogget-  
 to una quantità di denaro o di altre cose fun-  
 gibili, con facoltà per il depositario di servirse-  
 ne, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto  
 a restituire altrettante della stessa specie e  
 qualità" e che, pertanto, la detta Amministra-  
 zione, era tenuta a restituire le citate Leg.  
 657.354 nella stessa valuta originaria o  
 quanto meno nel loro contro-valore in Li-  
 re italiane, calcolato al cambio del giorno  
 dell' effettivo pagamento e non al cam-  
 dell' epoca. Conseguentemente la som-  
 ma dovuta all' I.N.A. sarebbe dovuta am-  
 montare a Lit. 1.181.925,60 e non a lire  
 48.003,70 di cui al succitato mandato, a  
 tutt' oggi non incaricato dall' I.N.A. stesso.

Il Ministero del Tesoro - Ragioneria ge-  
 nerale dello Stato - quantunque ripetutamen-  
 te invitato dall' Sua alla definizione della pratica  
 nel senso sopra prospettato, ha risposto sem-  
 pre in senso negativo a tale richiesta, affer-  
 mando che l' operazione in argomento non  
 poteva essere esaminata sotto il profilo del  
 "deposito irregolare" di cui al citato articolo